COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con immediata esecuzione

COPIA **N. 67 del registro**

Data 12 luglio 2018

Oggetto: Approvazione dello schema di proposta di transazione - Opere realizzate in assenza di concessione edilizia site in c.da Scalambra, insistenti su un lotto identificato catastalmente al N.C.T. di Misilmeri al foglio n° 40 part.lle 124, 169, 163 – Ditta Lo Franco Marcello e Gigliotta Giuseppe.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di luglio, alle ore 13:35 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	☑Presente	☐ Assente
2) CORRENTI MATTEO	Assessore	☑Presente	☐ Assente
3) FERRARO ELISABETTA	Vice Sindaco	☐Presente	☑ Assente
4) LO GERFO GIUSTO	Assessore	☑Presente	☐ Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	☑Presente	☐Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

Il Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica"

Premesso che:

- in data 01/07/2005 con Decreto n° 107, la società Calcestruzzi Misilmeri s.r.l. di cui Lo Franco Marcello, nato a Palermo il 11/02/1968 e residente a Misilmeri in via G. De Placia n° 30, è legale rappresentante ha ottenuto l'autorizzazione alla continuazione delle emissioni gassose ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88 con la condizione che la stessa società si obbligasse a produrre istanza di rinnovo dell'autorizzazione entro il 31/12/2011;
- con provvedimento prot. n° 91899 del 09/10/12 la Provincia Regionale di Palermo, a seguito di parere sfavorevole del Comune di Misilmeri rilasciato in data 04/10/2012 al n° 33059, ha dichiarato decaduta la autorizzazione n° 107 del 01/07/05 precedentemente ottenuta dalla Calcestruzzi Misilmeri s.r.l. Nello specifico, il parere sfavorevole del Comune di Misilmeri è motivato dal fatto che l'impianto in oggetto ricadrebbe in zona territoriale omogenea "E1" e "E10": *"le zone territoriali omogenee di tipo "E10" "E1" non prevedono la realizzazione di impianti del tipo in questione per i quali sarebbe necessario, ricorrendone i presupposti di legge, l'istituto della variante urbanistica"*. Contestualmente la Provincia Regionale di Palermo ha disposto l'archiviazione dell'istanza prodotta dalla Calcestruzzi Misilmeri s.r.l. del 10/02/2012 prot. 15312 per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- in data 24/12/2012 con protocollo n° 42847 è stato depositato presso il Comune di Misilmeri il ricorso al TAR della ditta Calcestruzzi s.r.l. contro la Provincia Regionale di Palermo e contro il Comune di Misilmeri per:

  - l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento con cui la Provincia regionale di Palermo, ha disposto l'archiviazione dell'istanza della Calcestruzzi s.r.l. (prot. N° 15312 del 10/02/12) per il rinnovo della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la decadenza della autorizzazione n° 107 del 01/07/2005;
  - l'annullamento del parere sfavorevole del Comune di Misilmeri prot. 33059 del 04/10/2012 più sopra richiamato, con la motivazione che, in ragione dell'esistenza dell'art. 32 delle NTA del vigente strumento urbanistico (*"per gli edifici e le aree adibite ad attività produttiva esistenti alla data di adozione del PRG che ricadono in zone diverse dalle D1, D2, D3 è consentito il mantenimento delle funzioni in essere"*) e in ragione dell'esistenza, fin dal 1986, dell'attività produttiva svolta dalla Calcestruzzi Misilmeri s.r.l.;

- il TAR Sicilia – Palermo: Sezione I con ordinanza cautelare n° 00110/2013 ha rigettato il ricorso;

- con Ordinanza n° 644/13 il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto, in riforma rispetto all'Ordinanza cautelare n° 00110/2013 del TAR, il ricorso della Calcestruzzi Misilmeri s.r.l. con le seguenti motivazioni: *"considerati i danni gravi che verrebbero alla società ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato e che, ad un primo esame, sembra fondata soprattutto la censura riferita alla violazione dell'art. 32 delle norme T.A. del P.R.G."*. A seguito dell'Ordinanza del CGA l'attività della ditta in oggetto è quindi proseguita.

- in data 31/01/2013 con Determinazione n° 5/A IV il funzionario Responsabile dell'Area IV del Comune di Misilmeri ha diniegato l'istanza di sanatoria trasmessa da Lo Franco Marcello il 10/12/2004 prot. n° 36401 con la quale si chiedeva il mantenimento delle opere edilizia realizzate senza titolo abilitativo consistenti in locali, facenti parte dell'attività produttiva sita in c.da Scalambra catastalmente individuata al foglio 40 part.lle 124, 169, 163, che "*occupano una superficie coperta di mq 96,00 circa per una cubatura di mc 500,00"* , in quanto:

> *- trattasi di opere edilizie di nuova costruzione e non di ampliamento di fabbricati esistenti (giusta dichiarazione a firma di Lo franco Marcello del 27/06/08 redatta a rettifica della precedente dichiarazione in cui invece definiva l'immobile abusivo come "ampliamento" di strutture preesistenti), destinati ad uso non residenziali e dunque in contrasto al disposto normativo di cui al comma 25 art. 32 L. 326/03;*
>
> *- le opere abusive in argomento rientrano nell'ipotesi di insanabilità di cui all'art. 32, comma 27, lettera d) della legge n° 326/03, trattandosi di opere realizzate in area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale, di cui al D.lgs. 22.01.2004 n° 42, art. 146, nonché soggetta a vincolo di interesse idrogeologico di cui all'art. 1, Capo I del R.D. 30.12.1923 n° 3267, imposti prima della esecuzione delle opere abusive;*

- con Ordinanza n° 14/2013 del 05/07/2013 il Funzionario responsabile dell'Area IV del Comune di Misilmeri ha ingiunto la demolizione delle opere abusivamente realizzate dalla ditta Calcestruzzi Misilmeri s.r.l.;

- con prot. n° 39208 del 05/12/2013 è stato notificato al Comune di Misilmeri il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'Ordinanza n° 14/2013 del 05/07/2013 di demolizione delle

opere abusivamente realizzate dalla ditta Calcestruzzi Misilmeri s.r.l. già oggetto di istanza di condono edilizio ai sensi della L. 326/03;

- il TAR Sicilia Sezione I, con ordinanza n° 120/14 del 14/01/2014 ha sospeso la trattazione di merito del ricorso proposto dalla Calcestruzzi Misilmeri srl avverso il provvedimento prot. n° 0091899 del 09/10/2012 della Provincia Regionale, demandando all'Ufficio Legislativo e legale di provvedere a fornire chiarimenti circa l'esito del ricorso straordinario della stessa ditta al Presidente della Regione Siciliana;

- In data 24/05/2016 l'avv. Michelangelo Vitale, legale incaricato dal Comune di Misilmeri, ha trasmesso a questo Comune il Decreto del Presidente della Regione n° 1143, depositato in data 21/04/2016 dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana presso la cancelleria del TAR, con il quale è stato decretato che "Il ricorso straordinario della società Calcestruzzi Misilmeri srl, di cui in narrativa, è in parte dichiarato irricevibile ed in parte respinto, nei sensi di cui in motivazione all'allegato parere."

- in data 16/02/2017, con nota prot. 5252, la ditta in argomento ha prodotto apposita S.C.I.A. edilizia per la demolizione dell'immobile destinato a uffici già oggetto della Ordinanza di demolizione n° 14/2013 del 05/07/2013, sottoponendo a questo Ente la richiesta di disponibilità a chiudere transattivamente "ogni vicenda giudiziaria" in atto pendente;

- con nota prot. 17738 del 06/06/2017 questo Ufficio ha comunicato ai signori Lo Franco Marcello e Gigliotta Giuseppe, nato a Misilmeri il 10/06/1963 e residente in via Colombo n° 15, la disponibilità a sottoporre ai competenti organi comunali la volontà di definire transattivamente ogni vicenda giudiziaria in atto pendente nei confronti di questo Comune, chiedendo di specificare i termini della rinuncia alle azioni precedentemente promosse e alle pretese risarcitorie avanzate;

- con nota 22467 del 17/07/2017 l'avv. Pasquale Mogavero, legale rappresentante dei signori Lo Franco e Gigliotta ha riscontrato alla nota comunale di cui al punto precedente chiarendo gli aspetti relativi ai termini della rinuncia alle azioni precedentemente promosse e alle pretese risarcitorie avanzate;

– con nota prot. n° 125234 del 17/08/2017 questo Ufficio ha comunicato all'Avv. Michelangelo Vitale, legale nominato da questo Ente nelle controversie in argomento, la circostanza della disponibilità della ditta di pervenire ad una chiusura delle controversie attraverso una proposta transattiva;

- con nota prot. n° 26898 del 05/09/2017 l'avvocato Vitale ha riscontrato alla suddetta nota precisando, a tutela della posizione dell'Ente, alcune clausole da inserire in una eventuale bozza di transazione;
- con nota prot. n° 27661 del 11/09/2017 questo Ente ha invitato i signori Lo Franco e Gigliotta a formulare apposita bozza di transazione;
- con nota PEC del 09/05/2018, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 16895 del 14/05/2018, l'avv. Pasquale Mogavero ha trasmesso la bozza di schema di transazione richiesto da questo Ufficio;
- con richiesta via mail del 14/06/2018 questo Ufficio ha trasmesso la suddetta bozza di transazione, all'avv. Michelangelo Vitale;
- con riscontro del 02/07/2018 l'avv. Michelangelo Vitale ha fatto pervenire la bozza definitiva contenente specifiche modifiche e integrazioni allo schema prodotto dalla ditta in argomento;

Preso atto che tale proposta di chiusura transattiva, ampiamente vagliata e valutata da questo Ufficio e dal legale nominato da questo Comune ha lo scopo della chiusura di ogni controversia sin qui trattata consentendo a questo Ente di portare a compimento altresì le attività di repressione dell'abusivismo fin qui poste in essere

Tutto ciò premesso

- visto lo schema di transazione che all'uopo si allega;
- visto il D.P.R. 380/01;
- visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
- visto il vigente P.R.G. e le relative N.T.A. allegate;

Propone

1) di approvare l'allegato schema di transazione proposto dalla ditta Lo Franco Marcello, nato a Palermo il 11/02/1968 e residente a Misilmeri in via G. De Placia n° 30 e Gigliotta Giuseppe, nato a Misilmeri il 10/06/1963 e residente in via Colombo n° 15 relativo alla chiusura di ogni vicenda giudiziaria in atto pendente tra detti signori ed il Comune di Misilmeri in relazione agli atti e provvedimenti inerenti l'attività produttiva di c.da Scalambra e l'attività di repressione dell'abusivismo edilizio sin qui condotta;

2) di incaricare il Funzionario responsabile dell'Area 4 Urbanistica della stipula, in rappresentanza del Comune di Misilmeri, della transazione allegata.

3) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 12.07.2018

Il proponente
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 12.07.2018

Il Responsabile dell'Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 12.07.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to**:** dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Approvazione dello schema di proposta di transazione - Opere realizzate in assenza di concessione edilizia site in c.da Scalambra, insistenti su un lotto identificato catastalmente al N.C.T. di Misilmeri al foglio n° 40 part.lle 124, 169, 163 – Ditta Lo Franco Marcello e Gigliotta Giuseppe», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4 , in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Approvazione dello schema di proposta di transazione - Opere realizzate in assenza di concessione edilizia site in c.da Scalambra, insistenti su un lotto identificato catastalmente al N.C.T. di Misilmeri al foglio n° 40 part.lle 124, 169, 163 – Ditta Lo Franco Marcello e Gigliotta Giuseppe», il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO
F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom. Matteo Correnti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☑ in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì 12.07.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 13.07.2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 13.07.2018 al 28.07.2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 29.07.2018

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **13.07.2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE